

CONTRATTO INTEGRATIVO TERRITORIALE PER LE IMPRESE EDILI ED AFFINI 2023

(testo coordinato delle pattuizioni assunte ex art. 38 del CCNL con verbali 3 maggio 2023 e 15 maggio 2023)

Art.1

AMBITO D'APPLICAZIONE

Il Contratto Integrativo Provinciale si applica, per tutte le Imprese che svolgono lavorazioni edili ed affini e per i dipendenti di esse, sia eseguite in proprio che per conto di terzi pubblici e privati, nel territorio del comprensorio ennese e specificatamente nei territori dei comuni già ricompresi nell'area denominata Provincia regionale di Enna.

Art.2

NORMA DI RINVIO

Ogni istituto non disciplinato dal presente C.I.P., viene rinviato al C.C.N.L. 1° luglio 2014, all'accordo nazionale 03 marzo 2022 ed agli accordi nazionali tra le parti ed alle leggi vigenti in materia.

Il presente contratto riporta le pattuizioni locali e le norme del CCNLL sopra richiamato per semplice comodità di lettura.

Gli articoli del CCNL ivi richiamati ove dovessero subire modifiche si intendono contestualmente recepiti.

Art. 3

ENTRATA IN VIGORE E DURATA

Il presente C.I.P. esplica i suoi effetti dalla data di stipula e fino al 31 dicembre 2023, se non diversamente specificato negli articoli che seguono. La durata può comunque essere antecedente alla data prefissata ove previsto da specifiche pattuizioni nazionale.

Art. 4

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base per come fissato dall'art. 5 del CCNL.

Qualora l'impresa, per esigenze tecniche produttive prolungate oltre 1 mese, manifesti la necessità di un prolungamento dell'orario ordinario di lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dovrà preventivamente concordarlo con le OO.SS. territoriali indicando il numero dei lavoratori coinvolti ed il periodo nel quale svolgeranno l'attività lavorativa. In tal caso in sede di consultazione aziendale potranno essere concordate ulteriori pattuizioni e maggiorazioni per le ore prestate il sabato.

Resta salvo quanto previsto dal CCNLL art.5.

Esigenze particolari saranno fatte oggetto di valutazione tra le parti sottoscrittrici del presente accordo e l'azienda interessata.

Art.5

CONTRIBUZIONE ALLA CASSA EDILE

Le contribuzioni a carico del datore di lavoro e a carico dei lavoratori, devono esser calcolati sulla retribuzione imponibile INPS **al netto dell'EVR**.

I contributi dovuti alla Cassa dovranno essere versati dai datori di lavoro, secondo le modalità stabilite dal CCNL.

Il datore di lavoro è tenuto a versare mensilmente i contributi dovuti per tutti gli istituti contrattuali sia a carico azienda che a carico lavoratori.

Art. 6

MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA

MENSILE DEI LAVORATORI OCCUPATI

Le Imprese sono tenute a presentare la denuncia mensile dei lavoratori occupati entro il mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono.

Qualora la presentazione non avvenga nei termini di cui al precedente comma, con una tolleranza di 5 giorni lavorativi, le imprese saranno tenute a corrispondere, una penale di €.100,00. Ove il ritardo superi i 60 gg dai termini indicati al primo capoverso, la penale è aumentata di €. 10,00 per ogni operaio e per ogni denuncia ritardata.

Solo per le denunce del mese di luglio i termini di cui al primo capoverso del presente articolo sono fissati al 10 settembre.

NOTA A MARGINE “Le previsioni di cui all’art. 6 entrano in vigore all’adozione delle procedure informatiche necessarie da parte della Cassa edile”

Art. 7

MODALITA' PER IL VERSAMENTO ALLA CASSA EDILE

Tutti gli importi dovuti dalle Imprese alla Cassa Edile di Enna, devono essere versati dai datori di lavoro entro la fine del mese successivo il periodo di paga cui si riferisce la denuncia.

Le Imprese che verseranno le somme dovute oltre il termine di cui al precedente comma, con una tolleranza di 5 gg lavorativi, dovranno corrispondere gli interessi di mora nella misura fissata dalla CNCE.

Per le aziende che non effettueranno il versamento entro il termine fissato, saranno adottate le procedure di recupero, così come stabilito dalla CNCE.

Art.8

MINIMI DI PAGA BASE ed EX INDENNITA' DI CONTINGENZA

I minimi di paga base per gli operai e lo stipendio minimo mensile per gli impiegati sono determinati rispettivamente dagli artt. 11 e 45 del C.C.N.L.

Art.9

INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE E PREMIO DI PRODUZIONE

L'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto.

Il premio di produzione resta fermo nelle cifre in atto.

Art.10

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

In applicazione di quanto stabilito dagli artt. 12,38 e 46 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, con decorrenza 01/04/2023, viene confermato l'istituto dell'elemento variabile della retribuzione (EVR) che le parti territoriali fissano nella misura massima del 4% dei minimi di paga in vigore alla data del 1 luglio 2014 e che sarà riconosciuto, sulla base delle ore effettivamente lavorate e nella misura fissata annualmente in ragione delle verifiche territoriali sull'andamento del settore.

L'EVR, in quanto premio variabile tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa e competitività nel territorio e non ha incidenza diretta e/o indiretta sui singoli istituti retributivi previsti da norme di legge e di contratto (nazionale e territoriale), ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Ai fini della riconoscibilità o meno dell'erogazione e della sua diversa entità, entro il mese di aprile di ogni anno le parti si incontreranno per determinare la misura dell'EVR a valere per il periodo maggio/aprile.

L'EVR viene riconosciuto in relazione all'andamento territoriale su base triennale dei seguenti indicatori ai quali è riconosciuti il peso ponderale indicato:

1. Numero lavoratori iscritti – peso ponderale 25%
2. Massa salari denunciata – peso ponderale 25%
3. Ore denunciate **al netto delle ore di cassa integrazione** – peso ponderale 25%
4. Rapporto tra massa salari denunciata e massa salari versata – peso ponderale 25%

Nell'ambito della verifica degli indicatori di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell'EVR si applicherà quanto previsto dall'art. 38 del CCNL.

L'effettiva erogazione dell'EVR da parte delle imprese sarà conseguente alla verifica aziendale da farsi annualmente entro 30 giorni dalla verifica territoriale annuale.

La verifica aziendale sarà effettuata sulla base dell'andamento triennale dei seguenti parametri:

- Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile
- Volume d'affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA

In relazione alla quantificazione dell'EVR da erogare da parte delle aziende e in ordine all'obbligo di comunicazione si applica quanto previsto dall'art. 38 del CCNL.

Art. 11

LAVORI DISAGIATI

In riferimento all'art.20 del C.C.N.L. , le indennità percentuali da corrispondere al personale addetto, in aggiunta alla retribuzione, calcolate sugli elementi di cui all'art.24-punto 3) del C.C.N.L., relative alle lavorazioni in Galleria sono fissate come segue:

a) Per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento, di allargamento, anche se addetto al carico del materiale o ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di particolare disagio e difficoltà	46%
b) Per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura delle opere murarie, ai lavori per opere straordinarie, al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie, anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione	26%
c) Per il personale addetto alla riparazione o alla manutenzione straordinaria delle gallerie degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie	18%
d) Qualora i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che possano investire gli operai addetti ai lavori stessi; galleria o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco) al personale addetto è dovuta un'ulteriore indennità pari al	20%
e) Qualora vi sia concorrenza di due o più condizioni di disagio tra quelle indicate nel precedente comma, oppure il fronte d'avanzamento superi i 5 chilometri dall'imbocco, l'indennità di cui al precedente comma è elevata al	30%

Con riferimento all'art. 38 sono fissate come segue le indennità percentuali da corrispondere, in aggiunta alla retribuzione e calcolate sugli elementi di cui all'art.24-punto 3) del C.C.N.L. **e art. 44 punto 1)4)5), al personale addetto**

A Lavorazioni eseguite nel periodo invernale (nov-aprile) in aree extraurbane di alta montagna, situate ad una quota altimetrica superiore ai 1000 metri sopra il livello del mare	12%
A mansioni che richiedano il continuativo uso di videoterminali	8%

Art.12

TRASPORTO ED INDENNITA' SOSTITUTIVA

L'Azienda deve garantire il trasporto degli operai fino al cantiere o fronte d'avanzamento del cantiere. Qualora i lavoratori debbano provvedere, con un mezzo proprio, al raggiungimento del cantiere è dovuta, con decorrenza dal 1° aprile 2023, una indennità giornaliera di trasporto pari a € 5 per distanze da 1Km a 20Km e di € 7 ove la distanza sia tra i 20 ed i 30 Km. Oltre i 30 km l'indennità è maggiorata di 0.2 euro per ogni km fino a un massimo complessivo di euro 11 per ogni giorno di effettivo lavoro. Le distanze si intendono dal confine del centro urbano del Comune di assunzione, ovvero di quello di residenza se più vicino, al cantiere o fronte d'avanzamento del cantiere.

L'indennità di cui sopra non è dovuta se l'impresa provveda con mezzi aziendali ovvero qualora il cantiere sia ubicato entro 500 metri da una fermata di servizio pubblico che operi in orario utile al raggiungimento del cantiere. In questo caso l'impresa è tenuta al rimborso dell'intero costo del biglietto.

L'indennità di cui sopra non è dovuta quando il cantiere sia ubicato entro il raggio di 10 Km tra il cantiere stesso e la sede dell'Impresa o il luogo di residenza del lavoratore se più vicino.

L'indennità è dovuta per tutti i cantieri ubicati nel territorio provinciale. È dovuta altresì nei cantieri ubicati in altra provincia se ricadenti nel raggio di 50 Km dai confini della Provincia di Enna.

In conformità all'art.51 del C.C.N.L., all'impiegato che a richiesta dell'Impresa, usi un mezzo di trasporto di sua proprietà, per l'espletamento delle mansioni assegnategli nell'ambito del territorio ove ha sede l'Azienda o il luogo di lavoro dove svolge abitualmente le mansioni, è corrisposto un contributo quale rimborso spese di manutenzione ed usura, pari a € 7,00 per ogni giorno di utilizzo oltre al rimborso spese carburanti.

Sono fatte salve eventuali pattuizioni di miglior favore determinate a livello aziendale.

Art.13

MENSA ED INDENNITA' SOSTITUTIVA

In attuazione all'art.38 del C.C.N.L., al fine di consentire ai lavoratori occupati la consumazione del pasto caldo, le parti convengono quanto segue:

- 1) Nei cantieri di durata superiore a 18 mesi e ove la struttura organizzativa e/o l'ubicazione del cantiere lo consentano, l'Impresa su richiesta di almeno 35 lavoratori occupati, provvede concordemente con la R.S.U. ad una valutazione dei costi di gestione del servizio mensa. Stabilito il costo medio presumibile per pasto, l'Impresa deve darne comunicazione ai lavoratori, questi entro 15 giorni devono dichiarare l'accettazione e quindi autorizzare l'Impresa ad effettuare una trattenuta pari ad un terzo (1/3) del costo sostenuto. Eventuali variazioni del costo per pasto devono essere concordate con la R.S.U., tenendo conto dell'incidenza del costo vettovaglie e del costo attrezzature e personale addetto, che viene stimato dalle parti come pari al 50% del costo totale di gestione.

2) Nei cantieri ove non ricorrano le condizioni di cui al precedente punto 1), qualora la prestazione lavorativa superi le 4 ore giornaliere, e l'Impresa non provveda a sue spese a garantire la consumazione del pasto, deve corrispondere ai lavoratori, con decorrenza 1° aprile 2023, un'indennità sostitutiva fissata in euro 4,50 giornaliere.

Sono fatte salve eventuali pattuizioni migliorative a livello aziendale.

Art. 14

INDENNITA' DI REPERIBILITA'

Qualora l'azienda per esigenze tecnico produttive non straordinarie richieda per iscritto ai lavoratori la loro pronta disponibilità ad intervenire oltre l'orario di lavoro ordinario, allo stesso spetta una indennità di reperibilità pari a €. 11,00 giornaliere per la disponibilità in giornate non festive e pari a €. 16 giornaliere per la disponibilità in giornate festive o per la disponibilità notturna.

La reperibilità obbliga l'operaio prontamente disponibile a garantire l'intervento entro 30 minuti dalla chiamata, oltre il tempo necessario per recarsi sul luogo dell'intervento. L'operaio viene individuato secondo turnazione almeno settimanale, per fasce di 8 ore. Si precisa che le ore lavorate per l'intervento in reperibilità sono da considerarsi come da CCNL.

Art.15

CARENZA MALATTIA

Si pattuisce che nel corso dell'anno solare ove si verificano assenze per malattie di breve durata (intendendo per tali quelle non superiori a 5 giorni consecutivi) per un numero oltre tre eventi, dal quarto evento in poi i primi tre giorni di malattia non saranno retribuiti.

Art.16

ASSISTENZA EXTRACONTRATTUALE AGLI OPERAI

Nell'ambito delle precipue finalità di assistenza ai lavoratori i quali, al momento della richiesta possono far valere complessivamente almeno 600 ore di lavoro nella Provincia di Enna nei 12 mesi precedenti, spettano le prestazioni fissate nell'allegato al presente accordo, nei limiti delle risorse disponibili per come fissate dall'all. 2 all'accordo nazionale di rinnovo del CCNL 18/07/2018:

La Cassa edile annualmente predispone una verifica sulla sostenibilità finanziaria per una valutazione delle parti territoriali.

Le prestazioni di cui all'allegato sono finanziariamente coperte tramite le risorse di cui al "capitolo contribuzione a favore degli operai" di cui all'accordo nazionale 19 luglio 2021.

Art.17

PREMIALITÀ ALLE IMPRESE

Nell'ambito delle precipue finalità di assistenza alle imprese che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- DURC;
- regolarità nelle denunce e nei versamenti;
- 24 mesi di anzianità di iscrizione alla cassa edile;
- adesione ai protocolli di legalità stipulati tra le organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative e il Ministero dell'interno, impegnandosi ad attuarne i contenuti;

spetta un Premio nel limite fissato dall'all. 2 all'accordo di rinnovo del CCNL 18/07/2018

Il Premio può essere concesso per i seguenti titoli:

- Rimborso per malattia o infortunio degli operai secondo quanto previsto dall'art. 18 del presente accordo **ed in tal caso i requisiti di accesso di cui al precedente comma sono sostituiti da quelli previsti all'art. 18;**
- Rimborso spese di vigilanza sanitaria sostenute nel periodo di riferimento
- Rimborso spese software e supporti per la digitalizzazione del cantiere finalizzati a ridurre i rischi di infortuni;
- Corsi di formazione a pagamento sostenuti presso la scuola edile di Enna;
- Rimborso spese di certificazioni rilasciate da enti riconosciuti o accreditati.

La Cassa edile annualmente predispone una verifica sulla sostenibilità finanziaria per una valutazione delle parti territoriali.

Le prestazioni di cui al presente articolo sono finanziariamente coperte tramite le risorse di cui al "capitolo contribuzione premiale" di cui all'accordo nazionale 19 luglio 2021.

Art. 18

RIMBORSO ALL'IMPRESA PER MALATTIA ED INFORTUNIO DELL'OPERAIO

Le somme anticipate dall'Impresa in attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 18,26 e 27, nonché dell'all.E del C.C.N.L. 1° luglio 2014 per le Imprese Edili ed Affini, sarà rimborsato dalla Cassa Edile, secondo le modalità di seguito specificate;

- a) il rimborso del trattamento economico di malattia non potrà superare il valore di €15.000,00 (quindicimila) ad impresa e per esercizio finanziario (ottobre-settembre).
- b) l'impresa, dopo aver corrisposto i trattamenti di malattia spettanti ai lavoratori, in attuazione della suddetta normativa, per poter ottenere il rimborso dovrà inviare apposita istanza alla Cassa Edile entro il 30^{esimo} giorno dalla presentazione della denuncia relativa al mese in cui si è verificato l'evento. L'istanza

deve essere inviata esclusivamente a mezzo PEC e corredata contestualmente dalla seguente documentazione:

1. copia dell'attestato di malattia inviato telematicamente all'INPS, comprovante l'inizio e la durata della malattia che comporta la temporanea inidoneità al lavoro, per ciascun lavoratore interessato; Nei casi di malattia conseguente a ricovero ospedaliero la richiesta deve essere corredata da certificato di ammissione al ricovero protocollato dall'INPS
2. copia del cedolino paga firmata dal lavoratore dalla quale risultino distintamente gli importi corrisposti dall'Impresa a titolo di integrazione dei trattamenti di malattia dei quali si chiede il rimborso. **Ove l'impresa adotti modalità di consegna digitale del cedolino paga, l'istanza dovrà essere corredata di una dichiarazione dell'impresa ove attesti tale circostanza, ed in tal caso la richiesta non necessita della firma del lavoratore in calce al cedolino paga.**

L'istanza sarà rigettata:

- in mancanza della documentazione di cui ai punti precedenti che devono essere inviati congiuntamente all'istanza
- in mancanza della regolarità contributiva fino al mese in cui si è verificato l'evento.
- per tardiva presentazione (fa fede la data della PEC)

Le quote orarie sono calcolate applicando alla retribuzione oraria, come specificato al quinto comma dell'art. 26 del CCNL, secondo i coefficienti di cui all'All. E del CCNL.

MODALITA' DI LIQUIDAZIONE RIMBORSO

La Cassa Edile rimborserà alle aziende il trattamento di malattia/infortunio spettante, in base a quanto sopra definito, nei mesi di dicembre (semestre: aprile-settembre) e di luglio (semestre: ottobre-marzo). Il requisito della regolarità contributiva deve essere posseduto fino al mese in cui si è verificato l'evento. La verifica di regolarità sarà fatta in occasione delle liquidazioni semestrali (dicembre o luglio). Il rimborso verrà erogato nei limiti dello 0.4% dei salari denunciati e per i quali sono stati versati i relativi contributi nel semestre di riferimento.

Al momento della lavorazione delle pratiche a dicembre (semestre aprile/settembre) ed a luglio (semestre ottobre/marzo) le imprese debbono aver effettuato i versamenti fino al mese dell'evento per cui si è richiesto il rimborso. In mancanza della regolarità non verrà riconosciuto quanto richiesto e la pratica verrà rigettata definitivamente.

Alla Cassa Edile è demandato il compito di vigilare sul ricorso all'istituto e di trasmettere alle Organizzazioni stipulanti, tempestive segnalazioni di eventuali anomalie applicative nell'utilizzo dell'istituto che dovessero emergere.

Art. 19

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Semestralmente la Cassa- scuola edile CPPT a valere sulle riscorse della Scuola- assegna alle imprese in possesso del DURC i DPI per gli operai in forza nel semestre precedente.

Al finanziamento del servizio si provvede con l'istituzione di un FONDO DPI alimentato da un contributo ad hoc nella misura dello 0.081% a carico azienda.

La Cassa Edile-Scuola e CPT determina le modalità più consone per dare piena attuazione al presente articolo attraverso una propria delibera, che deve essere trasmessa alle parti firmatarie del presente contratto integrativo.

Art.20

RLST

Considerato che le parti intendono, attraverso un rinnovato impegno, dare maggiore operatività all'SBFS, introducendo modelli di funzionamento più confacenti alle aspettative di imprese ed addetti del settore; Ritenuto utile e necessario il contributo che SBFS può dare alle iniziative volte a ridurre gli infortuni sul lavoro e per accrescere la cultura della sicurezza in cantiere;

Viene istituita la figura dell'RLST che opererà secondo le disposizioni di cui all' art. 87 del CCNL.

L'RLST opera mediante accesso ai luoghi di lavoro al termine del quale viene redatto rapporto di consultazione aziendale/di cantiere secondo il modello di cui all'all. 5 dell'accordo nazionale 18 luglio 2018.

L'istituto dell'RLST e' finanziariamente coperto dall'istituzione del fondo RLST alimentato da un contributo a carico dell'azienda fissato nella misura dello 0.081%.

Le OOSS per il tramite dell'Associazione RLST sono impegnate a garantire l'operatività dell'istituto.

Con rendiconto mensile delle attività svolte e delle spese, fino a concorrenza delle risorse assegnate al fondo ad hoc, la cassa edile rimborserà all'Associazione RLST le spese sostenute per l'attività svolta.

Art.21

MISURE A FAVORE DELLE VITTIME DELLA CRIMINALITÀ

Le parti nell'intento di sensibilizzare le Imprese a denunciare ogni tentativo di infiltrazione e/o pressione della criminalità organizzata nel mondo economico, promuovono adeguate misure volte a favorire la denuncia ed a valorizzare l'impegno etico e sociale delle imprese che si pongono in contrasto con fenomeni di pressione criminale.

A tal fine le Imprese che denunciano i responsabili di azioni criminose ai loro danni e che siano state ammesse ai benefici delle leggi vigenti a favore delle vittime dei reati di estorsione, hanno diritto, previa istanza, a vedersi sgravati gli oneri per sanzioni e spese legali per i pagamenti da effettuare, anche tramite piani di rateizzazione concessi secondo la regolamentazione vigente.

Art. 23
APPLICAZIONE DELLA TRASFERITA REGIONALE

L'istituto della trasferta regionale, essendo limitato esclusivamente ai lavoratori assunti presso la sede principale dell'azienda e non applicandosi ai lavoratori assunti per il singolo cantiere, è consentito a tutte le aziende che eseguono lavori nella circoscrizione territoriale di Enna e che impieghino lavoratori comandati in trasferta all'interno della regione Sicilia. Le stesse sono tenute a dare comunicazione preventiva alla Cassa Edile di Enna. I lavoratori assunti per lo specifico cantiere e come tali non trasfertisti devono comunque essere denunciati sin dal primo giorno di impiego presso la cassa edile di Enna. I lavoratori trasfertisti devono essere denunciati presso la cassa edile di Enna dal primo giorno successivo ai primi tre mesi rispetto al mese di inizio della trasferta.

ART. 25
NORME A TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA LEGALITÀ NEGLI APPALTI

Per dar seguito al protocollo d'intesa tra l'ispettorato Nazionale del lavoro (INL) e la commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE) le parti si impegnano a promuovere un protocollo d'intesa per combattere il lavoro nero, il dumping contrattuale e le imprese irregolari sul territorio, da stipulare con Prefettura, DTL, ASP, INPS, INAIL e Cassa Edile.

Art.26
OSSERVATORIO DELLE COSTRUZIONI

L'Osservatorio delle Costruzioni, costituito il 2 ottobre 1996, ha come obiettivi:

- a) la realizzazione, su scala provinciale, di un sistema informativo settoriale sull'industria delle costruzioni che ne rilevi i fenomeni congiunturali ed evolutivi su scala territoriale, con specifico riferimento ai trends della domanda pubblica e privata; ai trends dell'offerta, con riferimento alla tipologia delle imprese, al loro livello di concentrazione, specializzazione e produttività; all'andamento dei livelli occupazionali con riferimento ai processi di ingresso di mobilità e di uscita, ai tempi di occupazione, ai livelli di qualificazione, agli orari di lavoro, ai livelli retributivi, al costo del lavoro e ai riflessi sul piano contributivo; all'andamento delle condizioni di sicurezza sul lavoro
- b) quello di fornire un adeguato supporto conoscitivo al sistema di concertazione a livello territoriale, che consenta alle parti di disporre degli elementi informativi necessari, ivi compresi quelli relativi ad aspetti e fenomeni specifici, per individuare indirizzi comuni in materia di politiche degli investimenti, di politica industriale e del lavoro.

Art.27

BORSA LAVORO

In ossequio all'art.114 del CCNL, viene istituita la borsa lavoro delle professionalità edili al fine di favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, censire le professionalità operaie ed impiegatizie e indirizzare le politiche di aggiornamento e riqualificazione del personale. A tal fine la cassa edile gestisce, sulla base della regolamentazione definita dalle parti, uno sportello funzionale e censuario anche tramite convenzioni con terzi soggetti istituzionali.

ALLEGATO ALL'ART. 16- Contratto integrativo provinciale Enna 2023

REGOLAMENTO ASSISTENZA EXTRACONTRATTUALE AGLI OPERAI

L'Ente Cassa Edile, Scuola e CPT di Enna dispone a favore degli Operai iscritti delle apposite erogazioni a carattere mutualistico/assistenziale e previdenziali, e assume iniziative diverse nell'interesse degli iscritti. La copertura delle assistenze extracontrattuali previste è commisurata alle disponibilità del Fondo Operai, per come istituito dal CCNL del luglio 2018.

REQUISITI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

Le prestazioni sotto riportate spettano a tutti i lavoratori i quali, al momento del verificarsi di un evento coperto dall'istituto dell'assistenza extra-contrattuale, risultano iscritti alla Cassa Edile di Enna e possono far valere complessivamente almeno 600 ore lavorative, di malattia/infortunio e per festività, versate alla cassa edile di Enna.

Per ottenere l'assistenza dalla Cassa, i lavoratori debbono presentare domanda redatta sugli appositi moduli posti a disposizione gratuitamente dalla Cassa stessa, corredata dai documenti a tale scopo richiesti.

Non saranno tenuti in considerazione le domande mancanti dei documenti giustificativi o pervenute oltre il 90° giorno dall'evento.

PRESTAZIONI

1. È istituito il premio di primo ingresso per i lavoratori iscritti per la prima volta all'anagrafe operai tenuta dalla Cassa Edile di Enna, i quali non siano stati mai censiti dal sistema nazionale delle Casse edili; a tali lavoratori che abbiano maturato un onte ore pari a almeno 2100 ore è riconosciuto un premio di €. 500,00. La prestazione è erogata al lavoratore automaticamente dall'Ente entro trenta giorni dal raggiungimento delle 2100 ore e sempre che il lavoratore sia ancora occupato ed attivo nei confronti dell'Ente Cassa Scuola Edile e CPT di Enna.
2. Premio di matrimonio nella misura di €. 350,00. Tale premio viene erogato una sola volta al richiedente. La richiesta deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall'Ente entro 3 mesi dall'evento a pena di decadenza. L'operaio è tenuto a far pervenire il certificato attestante l'avvenuto matrimonio o documento equipollente.
3. Premio di natalità nella misura di €. 350,00 a favore dell'iscritto per la nascita di ogni figlio naturale riconosciuto o per ogni figlio adottato. La richiesta della prestazione deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall'Ente entro tre mesi dall'evento a pena di decadenza. L'operaio è tenuto a far pervenire all'Ente il certificato attestante l'avvenuta nascita o adozione.

4. Il sussidio scolastico per i figli a carico studenti, o per lo stesso lavoratore/studente, è stabilito nella misura di

4.1. Contributo scolastico di €. 150,00 all'atto della prima iscrizione alla scuola media inferiore dell'obbligo, e, quindi, per l'iscrizione alla 2^a e 3^a classe;

4.2. €. 200,00 se frequentanti la scuola media superiore e siano promossi riportando una media non inferiore a 7/10 (o giudizio equipollente)

4.3. €. 300,00 per il superamento dell'esame finale della scuola media superiore con votazione non inferiore a 70/100 o giudizio equipollente;

4.4. €. 500,00 se frequentanti l'Università e riportino una media non inferiore a 25/30 e siano in regola con 2/3 delle materie del piano di studi di ciascun anno del corso di studi della Facoltà cui si è iscritti. In nessun caso viene concessa la prestazione per gli studenti fuori corso. La richiesta deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall'Ente entro tre mesi dalla chiusura dell'anno accademico a pena di decadenza.

Per la prestazione **4.1** la domanda deve essere presentata improrogabilmente entro il mese di dicembre dell'anno scolastico corrente (per es.: per l'anno scolastico 2022/2023 entro dicembre 2022). Per la prestazione **4.2** la domanda deve essere presentata improrogabilmente entro il mese di dicembre dell'anno in corso. Per la prestazione **4.3** la domanda deve essere presentata improrogabilmente entro il mese di gennaio dell'anno scolastico successivo a quello di superamento dell'esame (per l'AS 2021/2022 entro gennaio 2023). L'operaio è tenuto inoltre a far pervenire lo stato di famiglia o documentazione equipollente e l'attestato rilasciato dalla Scuola o dall'Università, nonché, per quest'ultima, il piano di studi o documentazione equipollente.

5. Premio di laurea per i figli a carico, o per lo stesso lavoratore studente, nella misura di €. 500.00.

La domanda deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall'Ente entro sei mesi dalla discussione della tesi a pena di decadenza. L'operaio è tenuto inoltre a far pervenire all'Ente lo Stato di famiglia o documentazione equipollente, il certificato rilasciato dall'Università competente che attesta la durata legale del corso di laurea, l'anno di immatricolazione, gli anni accademici in cui si è effettivamente svolto il corso di laurea, il conseguimento del titolo e la data o documentazione equipollente.

6. Assegno di €. 350,00 per spese funerarie a favore dell'iscritto, per decesso di familiari conviventi a carico ai fini fiscali. La domanda deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall'Ente entro sei mesi dall'evento. L'operaio deve presentare il certificato di morte del familiare; lo stato di famiglia originario.

7. Assegno di €. 1500,00 in caso di morte dell'iscritto a favore della moglie (convivente e non separata legalmente), in mancanza di questa a favore dei figli ed in mancanza di questi ultimi a favore del parente più prossimo in linea diretta non oltre il secondo grado di parentela. La domanda deve essere presentata

su appositi modulo predisposto dall'Ente entro sei mesi dall'evento. L'interessato/a deve presentare il certificato di morte dell'operaio iscritto; la dichiarazione di responsabilità attestante la convivenza o la non avvenuta separazione legale; per altri casi la documentazione che secondo il caso l'Ente stabilirà come idonea ad attestare il diritto.

9. Le prestazioni previste nel presente regolamento sono estese:

9.1. Fino a tre mesi dopo la cessazione dell'iscrizione all'Ente a quegli operai che attestino di essere:

9.1.1. Disoccupati, nel qual caso occorre presentare alla Cassa Edile di Enna la certificazione rilasciata dall'Ufficio di Collocamento del Comune di residenza;

9.2. Per tutto il periodo della CIGO con un massimo di 13 settimane a quegli operai che attestino di essere:

9.2.1. Occupati ma sospesi dal lavoro per CIGO, nel qual caso sarà cura dell'Ente verificarne la veridicità.

AVVERTENZE E PRECISAZIONI

- A. I singoli eventi sono indennizzabili una sola volta nel periodo 01/10-30/09 di ogni anno Cassa Edile;
- B. Per accedere a ogni singola prestazione il lavoratore deve essere in possesso dei rispettivi requisiti al momento del verificarsi dell'evento;
- C. Sui moduli predisposti dall'Ente e relativi ad ogni singola richiesta di prestazione deve contemplarsi l'autorizzazione da parte del richiedente alla Cassa Edile di Enna a verificare la veridicità delle singole dichiarazioni.
- D. Gli importi delle singole prestazioni sono aumentati del 50% qualora nello stato di famiglia del lavoratore iscritto vi sia un familiare a carico entro il 1° grado di parentela, affetto da patologie cliniche complesse quali, ad esempio, SLA, autismo, sclerosi multipla, distrofia muscolare etc., da evincersi su idonea attestazione dell'ASP di competenza, anch'essa da allegare alla prescritta documentazione della specifica documentazione relativa alla prestazione richiesta.